

PIANO DELLE ASSUNZIONI 2015-2017

Il piano delle assunzioni annuale e triennale del Comune di Stazzema non può non tener conto di due ordini di circostanze, una oggettiva ed una fattuale che rendono la situazione del personale assai delicata all'interno dell'Ente.

Per quanto riguarda il primo aspetto è ormai noto che, a seguito delle vigenti Leggi Finanziarie il margine di manovra e flessibilità è sostanzialmente nullo e comunque condizionato alle scelte del legislatore o del Governo nazionale, nonostante che il Comune di Stazzema rispetti ampiamente i limiti sulla spesa per il personale.

In particolare da segnalare la nuova normativa introdotta dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n.190/2014, la quale costituisce *lex specialis* in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle Pubbliche Amministrazioni, e vincola i relativi budget assunzionali, da un lato all'assorbimento dei vincitori di concorso presenti nelle graduatorie approvate dell'Ente, dall'altro all'assorbimento del personale provinciale e degli enti di area vasta soprannumerario.

Sul punto si è inserita la Corte dei Conti Sezione Autonomie che, con Deliberazione n. N.19 /SEZAUT/2015/QMIG, ha definitivamente chiarito che risultano vincolati dalla normativa sopracitata esclusivamente i budget assunzionali riferiti alle cessazioni degli anni 2014-2015, mentre risultano utilizzabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato i budget relativi alle cessazioni delle annualità 2011-2012-2013.

Anche le ultime normative in materia, dunque, confermano l'obbligo tendenziale di diminuzione delle spese per il personale rende nella sostanza fortemente complessa la possibilità di ampliare da subito l'organico dell'Ente.

A questo aspetto oggettivo, se ne aggiunge uno fattuale: il Comune di Stazzema è un ente locale di piccole dimensioni e montano che, per immaginabili ragioni, ha subito negli ultimi anni una forte mobilità in uscita.

Si tenga altresì conto che soltanto nel corso nell'anno 2012 un dipendente inquadrato in categoria C è stato trasferito presso altro Ente, un dipendente tecnico inquadrato in categoria D1 ha ottenuto il congedo ordinario (pensione), nell'anno 2013 è venuto meno un dipendente inquadrato in categoria C1 a causa decesso ed un dipendente esperto tecnico inquadrato in categoria D1 part-time, Infine nell'anno 2014 è venuta meno un'ulteriore unità di personale categoria C1 dell'Area Economica per dimissioni volontarie. Nell'anno 2013 la prevista mobilità in entrata di un esperto tecnico inquadrato in categoria D1 giuridico non si è realizzata. Unico ingresso nel corso del 2014 una assunzione per mobilità di un dipendente categoria C1 part-time al 50% nell'Area Economica trasformato in full-time nel corso dell'anno 2014, che al momento risulta essere l'unica unità di personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

Tale carenza di organico, aggravata nel corso dell'anno 2014 va ad aggiungersi alla strutturale carenza di personale già presente in passato e accumulatasi negli anni 2012 e 2013 come sopra descritto.

In tale situazione si ritiene che la migliore soluzione in relazione alle caratteristiche del Comune di Stazzema, sia l'incentivazione delle gestioni associate.

Appare tuttavia indispensabile prevedere una ulteriore assunzione di una unità di personale categoria C1 profilo amministrativo-contabile part-time 50% per l'Area Economica, onde consentire il corretto funzionamento del Settore anche dal punto di

vista delle specifiche professionalità. Ciò permetterà di rispettare i limiti legislativi per i Comuni sottoposti al patto di stabilità, come il Comune di Stazzema in virtù della normativa sopra citata.

2015

- Assunzione di n.1 dipendente inquadrato in categoria C1 profilo amministrativo-contabile part-time 50%.

2016

In relazione alle normative vigenti non si prevede alcuna assunzione, salvi eventuali pensionamenti.

2017

In relazione alle normative vigenti non si prevede alcuna assunzione, salvi eventuali pensionamenti.



COMUNE di STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

OPERAIO PROFESSIONALE			
LAVORATORE ADDETTO ALLA CUCINA			
TOTALE			
TOTALE GENERALE DIPENDENTI	14 + 1 pt a 30 ore	9 + 1pt a 18 ore	25

* dotazione organica aggiornata al 06.08.2015

OGGETTO: PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI STAZZEMA - PARERE

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

Richiamati:

- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. che stabilisce, tra l'altro, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese per il personale;
- l'art. 34, comma 1, della legge 289/2002 che dispone che le amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art.1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
- il comma 2 del citato art. 34 che stabilisce che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e che le dotazioni organiche non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29.9.2002;



- preso atto delle modifiche introdotte dalla L. 190/2014 relativamente alle politiche assunzionali negli EE.LL;
- preso atto che l'ente ha effettuato la ricognizione annuale del personale ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come integralmente sostituito dall'art. 16, comma 1 della legge 183/2011 ed ha adottato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006);
- preso atto del rispetto della percentuale del *turn over* (art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14), pari:
 - al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2014 e 2015;

Vista la bozza di deliberazione della giunta comunale inerente, nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate, la rideterminazione della dotazione organica, il funzionogramma e il piano delle assunzioni 2015/2017;

Preso atto che lo stesso Comune ha una popolazione, al 31.12.2014, superiore a 1.000 abitanti e che quindi è soggetto alle norme del patto di stabilità interno e conseguentemente ai limiti di spesa di cui all'art. 14 del D.L.78/2010 conv. in L. 122/2010, nonché al rispetto del limite di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti come modificato dal DL 90/14;

Richiamati altresì:

l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) che prevede che l'organo di revisione contabile accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa; che ai sensi dell'art. 76 della Legge n. 133/2008, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, che:

- al primo comma, dispone, ad integrazione dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006, che, ai fini dell'applicazione del principio del contenimento dei costi del personale degli enti locali, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipanti o comunque facenti capo all'ente;
- al secondo comma dispone l'abrogazione dell'art. 3, comma 121, della legge 244/ 2007;
- al settimo comma fa divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi voglia tipologia contrattuale;



Preso atto che, in ragione delle esigenze organizzative dell'Ente, determinatesi a seguito delle cessazioni di unità di personale risultano essere vacanti nella dotazione organica varie figure come risulta dall'allegato prospetto (All. A);

Vista la proposta di deliberazione con la quale il Comune di Stazzema provvede all'adeguamento, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017 e alla contestuale rideterminazione della dotazione organica, come da prospetti allegati alla proposta;

Preso atto che la proposta prevede la copertura, nell'anno 2015, di n. 1 posti part time vacante in dotazione organica a tempo indeterminato cat. C1 mediante scorrimento graduatorie;

Preso atto inoltre che la proposta non prevede ulteriori ingressi per gli anni 2016 e 2017;

vista

la relazione in merito alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario in data 06/08/2015 nella quale è stato rilasciato il parere favorevole e attestata la regolarità contabile ai sensi dell'art.1 comma 557 l. 296/2006;

- il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio;

Evidenziato che le spese suddette trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e così per gli anni 2016 e 2017;

Accertato che:

- il Comune di Stazzema non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/200;
- il Comune medesimo non si trova nelle condizioni di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
- nell'anno precedente e in quello in corso sono risultate cessate n. 5 unità con una sola nuova assunzione per mobilità;

ricordato

che le assunzioni indicate nel piano sono possibili in quanto il Comune ha rispettato, gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2014, nonché con l'ulteriore vincolo della verifica di regolarità del rapporto di cui all'art. 76 del citato DL 112/2008

esprime parere favorevole

sulla bozza di deliberazione in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dalle nuove assunzioni nell'anno 2015, nonché la permanenza delle condizioni previste dalla legge per la riduzione di spesa di personale

Si prende atto che il rafforzamento previsto è destinato al settore affari finanziari la cui critica situazione di organico è stata più volte oggetto di richiamo da parte di questo organo.

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Roberto Sclavi

Stazzema, 05 agosto 2015